XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

SOMMARIO

AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti dell'Istituto Mario Negri, della Lega antivivisezione (LAV), dell'Associazione Pro-Test, del professor Piergiorgio Strata, emerito di neurofisiologia presso l'Università di Torino, e della dottoressa Candida Nastrucci, biologa molecolare, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge C. 1326, approvato dal Senato, « Legge di delegazione europea 2013 » e C. 1327, approvato dal Senato, « Legge europea 2013 »	229
SEDE CONSULTIVA:	
DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. C. 1310 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)	230
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	234
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)	230
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di donazione del corpo <i>post mortem</i> a fini di studio e di ricerca scientifica. C. 100 Binetti e C. 702 Grassi (Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base)	231
ALLEGATO 2 (Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base)	235
AVVERTENZA	233

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 17 luglio 2013.

Audizione di rappresentanti dell'Istituto Mario Negri, della Lega antivivisezione (LAV), dell'Associazione Pro-Test, del professor Piergiorgio Strata, emerito di neurofisiologia presso l'Università di

Torino, e della dottoressa Candida Nastrucci, biologa molecolare, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge C. 1326, approvato dal Senato, «Legge di delegazione europea 2013 » e C. 1327, approvato dal Senato, «Legge europea 2013 ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.20 alle 13.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 luglio 2013. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Paolo Fadda.

La seduta comincia alle 13.10.

DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.

C. 1310 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 16 luglio 2013.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato una proposta di parere.

Roberto MARTI (PdL), relatore, illustra la proposta di parere, favorevole con un'osservazione volta a recepire, in particolare, una considerazione critica emersa nel corso del dibattito che si è svolto nella giornata di ieri (vedi allegato 1).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta, sospesa alle 13.20, è ripresa alle 13.55.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013.

C. 1326 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013.

C. 1327 Governo, approvato dal Senato. (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012.

Doc. LXXXVII, n. 1.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 16 luglio 2013.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che si è testé concluso un ciclo di audizioni informali, nel corso delle quali sono stati forniti elementi di conoscenza utili al prosieguo del dibattito nonché ai fini della presentazione degli emendamenti, il cui termine di presentazione è fissato alle ore 16 della giornata odierna.

Non essendovi altre richieste di intervento, da, quindi, la parola al relatore e al rappresentante del Governo per la replica.

Anna Margherita MIOTTO (PD), relatore, anche alla luce degli ulteriori spunti di riflessione offerti dalle audizioni appena svolte, ribadisce quanto aveva già rilevato nella seduta di ieri, a proposito del carattere problematico dell'articolo 13 del disegno di legge di delegazione europea 2013, recante criteri di delega per il recepimento della direttiva europea sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, evidenziando come le criticità connesse a tale disposizione si tradurranno nella presentazione di proposte emendative. Osserva che, in particolare, sono stati segnalati alcuni punti della predetta disposizione che necessiterebbero di essere modificati, corrispondenti al contenuto di cui alle lettere b), d), e), ma, soprattutto, f), in quanto desta preoccupazione il divieto di utilizzo di animali per gli xenotrapianti e per le ricerche su sostanze d'abuso.

Fa presente, quindi, che intervenire sui suddetti punti implicherebbe il fatto che il provvedimento debba ritornare al Senato per essere sottoposto alla seconda lettura.

Ritiene, pertanto, che, *rebus sic stantibus*, sia fondamentale l'interlocuzione con il Governo, il quale a suo avviso deve dare conto dell'orientamento che intende assumere nella fase di attuazione della delega, anche in considerazione di quanto prevede il comma 2 dell'articolo 13, per cui nell'applicazione dei principi e criteri direttivi recati dal comma 1 del medesimo articolo il Governo è tenuto a rispettare gli obblighi che derivano da legislazioni o farmacopee nazionali, europee o internazionali.

Chiede, dunque, al sottosegretario Fadda di sapere se il Governo intenda o meno avvalersi di una certa discrezionalità nell'esercizio della delega e se ritiene che il testo licenziato dal Senato possa essere modificato ovvero se esso rappresenti una soluzione di mediazione rispetto alla quale reputi inopportuno intervenire.

Il sottosegretario Paolo FADDA esprime innanzitutto apprezzamento per la serietà con la quale la Commissione ha inteso approfondire il tema di cui all'articolo 13 del disegno di legge di delegazione europea, attraverso lo svolgimento di un ampio dibattito e di un ciclo di audizioni, che hanno avuto luogo nonostante i tempi ristretti a disposizione della Commissione. Fa presente, altresì, come dal dibattito svolto sul punto emerga chiaramente la tensione politica che esso provoca, non solo tra i diversi gruppi ma anche tra gli appartenenti allo stesso gruppo.

Per quanto riguarda il testo licenziato dal Senato, rileva che, in generale, in un sistema caratterizzato dal bicameralismo perfetto, è oggettivamente avvantaggiata la Camera che affronta per prima l'esame di un certo provvedimento.

Osserva, quindi, che nel corso dell'esame presso il Senato è stato raggiunto un punto di equilibrio tra due posizioni molto lontane l'una dall'altra, quella degli animalisti e quella dei rappresentanti del mondo scientifico, ragion per cui reputa non opportuno apportare modifiche a un

testo che è frutto di una mediazione lunga e complessa, come attesta la stessa durata dell'*iter* del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento.

Ribadendo, dunque, l'invito alla Commissione a non modificare il testo licenziato dal Senato, per le ragioni addotte, assicura che, nondimeno, il Governo assume l'impegno a tenere conto delle indicazioni che la Commissione stessa vorrà dare soprattutto per quanto concerne l'interpretazione dei punti più controversi dell'articolo 13, facendo ricorso a strumenti di indirizzo quali l'ordine del giorno in Assemblea ed eventualmente anche una risoluzione da approvare in Commissione.

Pierpaolo VARGIU, presidente, dopo aver ricordato nuovamente che il termine per la presentazione di emendamenti ai disegni di legge in esame scade alle ore 16 di oggi, avverte che la Commissione procederà all'esame di tali emendamenti nella giornata di domani, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 luglio 2013. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Paolo Fadda.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica.

C. 100 Binetti e C. 702 Grassi.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in titolo, rinviato nella seduta del 2 luglio 2013. Pierpaolo VARGIU, presidente, avverte, che sulle proposte di legge C. 100 Binetti e C. 702 Grassi, « Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica », il Comitato ristretto, riunitosi l'11 luglio scorso, ha predisposto una proposta di testo unificato che invito il relatore, on. Grassi, ad illustrare.

Gero GRASSI (PD), relatore, nell'illustrare la proposta di testo unificato elaborata in sede di Comitato ristretto (vedi allegato 2), si sofferma soprattutto su alcuni punti che sono stati inseriti nel testo al fine di superare le perplessità che erano state manifestate nel corso del dibattito.

Fa riferimento, in particolare, al comma 3 dell'articolo 1, che, per scongiurare margini di incertezza, prevede espressamente che possono essere utilizzati ai fini di studio e di ricerca scientifica i corpi dei soggetti la cui morte sia stata accertata da certificato rilasciato dagli organi a ciò preposti, ai sensi della legge n. 578 del 1993, nonché al comma 3 dell'articolo 3, che per i minori di età prevede che il consenso all'utilizzo del corpo debba essere manifestato da entrambi i genitori.

Marialucia LOREFICE (M5S) rileva che in sede di Comitato ristretto aveva chiesto al relatore di eliminare il riferimento alla legge n. 578 del 1993.

Gero GRASSI (PD), relatore, fa presente che non è possibile accedere alla richiesta avanzata dal deputato Lorefice, dal momento che la suddetta legge reca la disciplina vigente in materia di accertamento e di certificazione della morte. Osserva, pertanto, non è nella disponibilità della Commissione derogare alle leggi vigenti, a prescindere dal fatto di richiamarle espressamente nel testo.

Elena CARNEVALI (PD) ringrazia il relatore per il lavoro svolto, teso alla risoluzione dei punti critici emersi nella discussione, al fine di addivenire ad una soluzione il più possibile condivisa.

Giulia GRILLO (M5S) si domanda se non sarebbe più opportuno citare una disposizione specifica della richiamata legge, in quanto particolarmente attinente al tema oggetto del provvedimento in esame.

Gero GRASSI (PD), relatore, ritiene preferibile mantenere il riferimento alla legge n. 578 del 1993 anziché ad una singola disposizione della stessa, in quanto vi sono diversi articoli che riguardano l'accertamento e la certificazione della morte.

Paola BINETTI (SCpI) rileva come non vi siano ragioni per dubitare che il provvedimento in esame trovi applicazione nei confronti dei soggetti che sono sicuramente morti, non essendo in questo caso in discussione l'accertamento della morte come avviene, invece, nel caso di morte cerebrale.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, invita a non riaprire una discussione su un punto che è stato oramai chiarito dal relatore nel corso delle precedenti sedute.

Nessun altro chiedendo di intervenire, pone, quindi, in votazione la proposta di testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.

La Commissione delibera di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 19 di giovedì 25 luglio 2013.

La Commissione concorda.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Modifica all'articolo 31 del DL n. 207/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide.

C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 Miotto.

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. C. 262 Fucci.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Rapporto di performance per l'anno 2012 del Ministero della salute. Doc. CLXIV, n. 2.

> UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. C. 1310 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale (C. 1310 Governo, approvato dal Senato):

rilevato che l'articolo 20 del decretolegge in titolo assoggetta all'aliquota IVA del 10 per cento, a decorrere dal 1º gennaio 2014, le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici ovunque essi si trovino, mentre prima tale aliquota era riservata solo ai distributori automatici che non fossero collocati in determinati contesti, quali ospedali e case di cura; considerata la rilevanza sociale annessa alla possibilità di accedere all'erogazione tramite distributori automatici di alimenti e bevande in contesti quali ospedali e case di cura,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare l'articolo 20 del decreto-legge in titolo, nel senso di mantenere il regime IVA agevolato con riferimento alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici che si trovino negli ospedali e nelle case di cura, individuando pertanto una diversa modalità per la copertura finanziaria derivante dagli oneri per l'applicazione delle misure previste dal decreto stesso.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica. C. 100 Binetti e C. 702 Grassi.

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE

ART. 1.

(Oggetto).

- 1. La presente legge disciplina l'utilizzo del corpo umano e dei tessuti ai fini di studio e di ricerca scientifica di soggetti dei quali è stata accertata la morte e che hanno espresso in vita il loro consenso secondo le modalità stabilite dall'articolo 3 della presente legge.
- 2. L'utilizzo del corpo umano e dei tessuti *post mortem* è informato ai princìpi etici e di solidarietà, nonché a quelli dettati dall'ordinamento giuridico dello Stato, ed è disciplinato secondo modalità tali da assicurare il rispetto del corpo umano.
- 3. Sono da intendersi utilizzabili ai fini di studio e di ricerca scientifica il corpo e i tessuti dei soggetti la cui morte sia stata accertata da certificato rilasciato dagli organi a ciò preposti, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578.

ART. 2.

(Promozione dell'informazione).

1. Il Ministro della salute promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della presente legge, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.

- 2. Le regioni e le aziende sanitarie locali adottano iniziative volte a:
- a) diffondere tra i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta e tra i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private la conoscenza delle disposizioni della presente legge;
- b) diffondere tra i cittadini, anche attraverso le organizzazioni di volontariato, una corretta informazione sull'utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica.

ART. 3.

(Manifestazione del consenso).

- 1. L'utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem avviene mediante una dichiarazione di utilizzo del corpo post mortem redatta nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, utilizzando il sistema informativo della donazione degli organi di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1° aprile 1999, n. 91. Una copia di tale dichiarazione deve essere consegnata al centro di riferimento competente per territorio di cui all'articolo 4 o all'azienda sanitaria di appartenenza, cui spetta comunque l'obbligo di consegnarla al suddetto centro di riferimento.
- 2. È fatto obbligo al centro di riferimento di cui all'articolo 4 di comunicare all'ufficio di stato civile del comune di residenza del disponente del corpo il contenuto della dichiarazione di cui al comma

- 1 del presente articolo. L'ufficio di stato civile procede all'iscrizione del disponente del corpo in un apposito elenco speciale.
- 3. Per i minori di età il consenso all'utilizzo del corpo e dei tessuti *post mortem* deve essere manifestato nelle forme di cui al comma 1 da entrambi i genitori.

ART. 4.

(Centri di riferimento).

1. Il Ministro della salute individua le strutture universitarie e le aziende ospedaliere di alta specialità da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione delle salme ai fini di cui alla presente legge.

Art. 5.

(Restituzione della salma).

- 1. I centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4, che hanno ricevuto in consegna per fini di studio e di ricerca scientifica la salma di un soggetto di cui all'articolo 1, sono tenuti a restituire la salma stessa alla famiglia in condizioni dignitose entro un anno dalla data della consegna.
- 2. Gli oneri per il trasporto della salma dal momento del decesso fino alla sua restituzione, le spese relative alla tumulazione, nonché le spese per l'eventuale cremazione, sono a carico delle istituzioni in cui hanno sede i centri che l'hanno presa in consegna, entro il limite massimo di spesa di cui all'articolo 8, comma 1.

Art. 6.

(Disciplina delle donazioni di denaro a fini di studio e di ricerca).

1. L'utilizzo del corpo umano e dei tessuti *post mortem* non può avere fini di lucro.

2. Eventuali donazioni di denaro effettuate da privati a fini di studio e di ricerca scientifica mediante uso delle salme o derivanti dalla finalizzazione di progetti di ricerca sono destinate alla gestione dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4.

Art. 7.

(Regolamento di attuazione).

- 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, adotta il regolamento di attuazione della presente legge al fine di:
- a) stabilire le modalità e i tempi, comunque non superiori a un anno, per la conservazione, per la richiesta, per il trasporto, per l'utilizzo e per la restituzione in condizioni dignitose alla famiglia della salma da parte dei centri di riferimento di cui all'articolo 4, prevedendo che si possa procedere alla sepoltura delle salme per cui la famiglia di appartenenza non richiede la restituzione;
- *b)* indicare le cause di esclusione dell'utilizzo delle salme ai fini di cui alla presente legge;
- *c)* individuare le modalità applicative volte a garantire il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 8.

ART. 8.

(Copertura finanziaria).

- 1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro nell'anno 2013 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
- 2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1 milione di euro nell'anno 2013 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede, per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di

cui all'articolo 10, comma 5, del decretolegge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, e a decorrere dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 9.

(Abrogazioni).

1. È abrogato l'articolo 32 del RD 31 agosto 1933, n. 1592.